

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese agricole operanti nel territorio della regione a sostegno delle spese sostenute per le attività di prevenzione e controllo della cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha halys*), in attuazione dell'articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura).

Art. 1 oggetto

Art. 2 contributi

Art. 3 definizioni

Art. 4 beneficiari

Art. 5 costi ammissibili

Art. 6 costo minimo e massimo, intensità di contributo

Art. 7 presentazione delle domande

Art. 8 istruttoria delle domande

Art. 9 rendicontazione dei costi

Art. 10 pagamento dei contributi

Art. 11 obblighi del beneficiario

Art. 12 divieto di cumulo degli aiuti

Art. 13 rinvio

Art. 14 entrata in vigore

Allegato A – modello di domanda

Allegato B – zone di infestazione di *Halyomorpha halys* in Friuli Venezia Giulia

Art. 1 oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura), i criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese agricole operanti nel territorio della regione a sostegno delle spese sostenute per le attività di prevenzione e controllo della cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha halys*).

Art. 2 contributi

1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 193 di data 1 luglio 2014, ed in particolare dell'articolo 14 in materia di aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende.

Art. 3 definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:

- a) corpo fondiario: frutteto formato da superfici omogenee per specie coltivata, condotto dalla stessa impresa agricola;
- b) monoblocco: allestimento di rete antinsetto, estesa ad un intero appezzamento incluso il tamponamento perimetrale sui quattro lati, con appoggio su struttura portante e con eventuale predisposizione di spazio di entrata lungo le linee di testata;
- c) monofila: allestimento di rete antinsetto, comportante la protezione di un singolo filare, con appoggio su filo di colmo alla sommità delle piante e sistemi di agevolazione della movimentazione;
- d) impresa: ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che esercita un'attività economica, secondo la definizione contenuta nell'allegato I al regolamento (UE) 702/2014;
- e) microimprese, piccole e medie imprese: imprese in possesso dei requisiti di cui all'allegato I, articolo 2, del regolamento (UE) 702/2014;
- f) impresa in difficoltà: impresa che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 2, paragrafo 1, punto 14, del regolamento (UE) 702/2014;
- g) produzione agricola primaria: produzione dei prodotti del suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti;
- h) prodotti agricoli: prodotti elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- i) colture danneggiate: coltivazioni frutticole delle specie melo, actinidia, pesco, pero, albicocco, ciliegio e susino danneggiate da *Halyomorpha halys*.

2. Ai fini della individuazione del corpo fondiario si fa riferimento a quanto riportato nel fascicolo aziendale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173).

Art. 4 beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi le imprese in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere iscritte nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura);
- b) aver costituito, aggiornato e validato il fascicolo aziendale elettronico, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 503/1999;
- c) essere microimprese, piccole o medie imprese (PMI), come definite nell'allegato I del regolamento (UE) 702/2014, attive nella produzione primaria dei prodotti agricoli;
- d) essere conduttori nei comuni della regione Friuli Venezia Giulia, di terreni destinati alla frutticoltura delle specie individuate all'articolo 3, comma 1, lettera i);
- e) non essere imprese in difficoltà come definite all'articolo 2, paragrafo 1, punto 14, del regolamento (UE) 702/2014;
- f) non essere destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno.

Art. 5 costi ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo i costi sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo, per l'acquisto e l'installazione di reti anti-insetto, comprensive di eventuali strutture di sostegno, in corpi fondiari di colture frutticole individuate all'articolo 3, comma 1, lettera i), quale misura di prevenzione e controllo nei confronti di *Halyomorpha halys*.
2. L'Imposta sul valore aggiunto (IVA) non costituisce costo ammissibile.

Art. 6 costo minimo e massimo, intensità di contributo

1. Il costo minimo per singola domanda di contributo è pari a 1.250,00 euro.
2. Il costo massimo ammissibile è il seguente:
 - a) 15.000,00 euro/ha per la soluzione monofilare;
 - b) 5.000,00 euro/ha per la soluzione monoblocco con rete antigrandine precedentemente installata;
 - c) 18.000,00 euro/ha per la soluzione monoblocco con rete antigrandine precedentemente non installata.
3. Il costo massimo ammissibile per singola impresa è pari a 60.000,00 euro.
4. Il contributo è erogato in conto capitale nella misura dell'80 per cento del costo ritenuto ammissibile.

Art. 7 presentazione delle domande

1. Il richiedente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, compila, sottoscrive e trasmette, esclusivamente mediante posta elettronica certificata all'indirizzo sviluppoagricolo@certregione.fvg.it, la domanda, redatta, a pena di inammissibilità, utilizzando il modello di cui all'allegato A.
2. La domanda di contributo contiene i seguenti elementi:
 - a) estremi anagrafici e fiscali del richiedente;
 - b) dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante il possesso dei requisiti per l'accesso al contributo;
 - c) intervento previsto con l'indicazione del relativo importo.
3. Alla domanda di contributo è allegata la seguente documentazione:
 - a) relazione descrittiva dell'intervento, planimetria e superficie degli impianti, riferimenti catastali e informazioni relative alla soluzione da realizzare;
 - b) quadro riepilogativo della spesa prevista, comprensiva di acquisto di materiali e di eventuali costi di installazione, quantificati con riferimento al prezzario dei lavori agricoli approvato con deliberazione della Giunta regionale 17 gennaio 2014, n. 48 (Approvazione di un aggiornamento al 2014 del prezzario regionale per i lavori agricoli adottato con deliberazione della Giunta regionale 739/2012);
 - c) fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del soggetto che sottoscrive la domanda.
4. E' ammessa la presentazione di una unica domanda per impresa.

Art. 8 istruttoria delle domande

1. I contributi sono concessi con procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico sulle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso).
2. Le domande sono valutate dal Servizio sviluppo comparto agricolo della Direzione risorse agricole, forestali e ittiche, sulla base del seguente criterio:
 - a) zone di infestazione, di cui all'allegato B, nell'ordine si applicano i punteggi di seguito evidenziati:
 - 1) domande presentate per corpi fondiari nei comuni ricadenti esclusivamente in zona A punti 20;
 - 2) domande presentate per corpi fondiari con superficie prevalente nei comuni in zona A punti 16;
 - 3) domande presentate per corpi fondiari nei comuni ricadenti esclusivamente in zona B punti 12;
 - 4) domande presentate per corpi fondiari con superficie prevalente nei comuni in zona B punti 10;
 - 5) domande presentate per corpi fondiari con superficie prevalente nei comuni in zona C punti 8;

- 6) domande presentate per corpi fondiari con superficie prevalente nei comuni in zona D punti 6;
7) domande presentate per corpi fondiari con superficie prevalente nei comuni in zona E punti 4.
3. A parità di punteggio si fa riferimento alla superficie agricola interessata, dalla meno estesa alla più estesa.
4. In caso di ulteriore parità si fa riferimento all'ordine di presentazione della domanda, determinato dalla data e dall'ora di inoltramento telematico della stessa tramite PEC.
5. Il Servizio sviluppo comparto agricolo, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande:
- a) comunica l'avvio del procedimento;
 - b) valuta la completezza della domanda e della documentazione prevista a corredo della stessa;
 - c) verifica la sussistenza dei requisiti di ammissibilità;
 - d) verifica l'ammissibilità dei costi;
 - e) richiede eventuali integrazioni ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), della legge regionale 7/2000;
 - f) comunica alle imprese non ammesse i motivi ostativi all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.
6. Il provvedimento di approvazione della graduatoria, formata in base ai criteri individuati ai commi 2, 3, e 4, è adottato con decreto del direttore del Servizio sviluppo comparto agricolo entro venti giorni dalla conclusione dell'istruttoria.
7. Il Servizio sviluppo comparto agricolo comunica alle imprese beneficiarie l'importo di contributo spettante, la tempistica stabilita per l'esecuzione dell'intervento, i termini e le modalità di presentazione del rendiconto.

Art. 9 rendicontazione dei costi

1. A conclusione dell'intervento, il beneficiario richiede al Servizio sviluppo comparto agricolo la verifica di avvenuta realizzazione delle opere e presenta fatture o altri giustificativi di spesa relativi ai costi sostenuti per l'acquisto e l'installazione delle reti, comprensive di eventuali strutture di sostegno.

Art. 10 pagamento dei contributi

1. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di richiesta di verifica di avvenuta realizzazione delle opere, il Servizio sviluppo comparto agricolo rilascia, previa verifica dell'opera e della rendicontazione, la proposta di pagamento, comprendente l'importo del contributo da liquidare, e la trasmette all'Amministratore del Fondo regionale per le emergenze in agricoltura, di seguito denominato Fondo, di cui all'articolo 1 della legge regionale 22/2002, per l'emissione degli ordinativi di pagamento.
2. I contributi sono pagati con le disponibilità del Fondo, nei limiti delle disponibilità delle risorse, secondo l'ordine di trasmissione delle proposte inviate dal Servizio sviluppo comparto agricolo all'Amministratore del Fondo.
3. L'Amministratore del Fondo, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della proposta, emette gli ordinativi di pagamento a favore delle imprese beneficiarie.

Art. 11 obblighi del beneficiario

1. Il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili oggetto dei contributi per la durata di cinque anni dalla data di conclusione dell'intervento.
2. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 comporta la rideterminazione del contributo in proporzione al periodo per il quale il vincolo non è stato rispettato, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 6, della legge regionale 7/2000.

Art. 12 divieto di cumulo degli aiuti

1. I contributi di cui al presente regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti pubblici, ivi compresi gli aiuti concessi a titolo de minimis in relazione agli stessi costi ammissibili.

Art. 13 rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000 nonché quelle del regolamento (UE) 702/2014.

Art. 14 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A – Modello di domanda (riferito all'articolo 7)

Alla
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche
Servizio sviluppo comparto agricolo
Via Sabbadini, 31
33100 UDINE
sviluppoagricolo@certregione.fvg.it

Domanda per la concessione del contributo a sostegno delle spese per le attività di prevenzione e controllo della cimice marmorata asiatica

in attuazione dell'articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura)

Il sottoscritto:

Cognome		Nome			
Data di nascita		Comune di nascita		Prov.	
Residente in (via, piazza, viale)		n.	Comune di		Prov.
Codice fiscale					

in qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa

CUAA (codice fiscale)		PARTITA IVA			
Cognome o Ragione sociale		Nome			
Residenza o sede legale in (via, piazza, viale)		Comune di		Prov.	
Telefono		Cellulare			
Indirizzo email					
Indirizzo PEC					

CHIEDE

la concessione del contributo a sostegno delle spese per l'acquisto e l'installazione di reti antinsetto, in particolare:

- Costo per soluzione **monofilare**¹ _____ €
- Costo per soluzione **monoblocco con rete** antigrandine precedentemente installata² _____ €
- Costo per soluzione **monoblocco senza rete** antigrandine³ _____ €

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del richiamato DPR, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

- che l'impresa è iscritta al Registro imprese della Camera di commercio di _____ n. iscrizione _____ e conduce, nei comuni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, terreni destinati alla frutticoltura di specie individuate all'articolo 3, comma 1, lettera i) del Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese agricole operanti nel territorio della regione a sostegno delle spese sostenute per le attività di prevenzione e controllo della cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha halys*), in attuazione dell'articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura);
- di avere costituito, aggiornato e validato il fascicolo aziendale elettronico, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173);
- che l'impresa non è impresa in difficoltà come definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 14 del regolamento (UE) n. 702/2014;
- che l'impresa condotta corrisponde, per fatturato e numero di occupati alla definizione di microimprese/piccole/medie imprese (PMI) come riportata nell'allegato I del Regolamento (UE) n. 702/2014;
- che l'impresa non è destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- di non aver richiesto o beneficiato di altri aiuti pubblici a sostegno degli stessi costi ammissibili.

¹ Costo massimo ammissibile: 15.000,00 euro/ha

² Costo massimo ammissibile: 5.000,00 euro/ha

³ Costo massimo ammissibile: 18.000,00 euro/ha

ALLEGA


1) relazione descrittiva dell'intervento, planimetria e superficie degli impianti, riferimenti catastali e informazioni relative alla soluzione da realizzare	<input type="checkbox"/>
2) quadro riepilogativo della spesa prevista, comprensiva di acquisto di materiali ed eventuali costi di installazione, quantificati con riferimento al prezzario dei lavori agricoli approvato con deliberazione della Giunta regionale 17 gennaio 2014, n. 48 (Approvazione di un aggiornamento al 2014 del prezzario regionale per i lavori agricoli adottato con deliberazione della Giunta regionale 739/2012)	<input type="checkbox"/>
3) fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità	<input type="checkbox"/>

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi del D. Lgs.196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

IL DICHIARANTE

(Luogo, data)

Allegato B – Zone di infestazione di *Halyomorpha halys* in Friuli Venezia Giulia (riferito all'articolo 8)



Zona A – livello di infestazione elevato

Provincia di Udine: BASILIANO, DIGNANO, FLAIBANO, MERETO DI TOMBA, SEDEGLIANO

Zona B - livello di infestazione medio

Provincia di Udine: CAMPOFORMIDO, CODROIPO, COSEANO, FAGAGNA, LESTIZZA, MARTIGNACCO, PASIAN DI PRATO, POZZUOLO DEL FRIULI, RIVE D'ARCANO, SAN DANIELE DEL FRIULI, SAN VITO DI FAGAGNA

Provincia di Pordenone: SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA, SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO, SPILIMBERGO, VALVASONE ARZENE

Zona C - livello di infestazione basso

Provincia di Udine: AIELLO DEL FRIULI, AQUILEIA, BAGNARIA ARSA, BERTIOLO, BICINICCO, BUJA, BUTTRIO, CAMINO AL TAGLIAMENTO, CARLINO, CASSACCO, CASTIONS DI STRADA, CERVIGNANO DEL FRIULI,

COLLOREDO DI MONTE ALBANO, FIUMICELLO, GONARS, LATISANA, MAJANO, MANZANO, MORTEGLIANO, MORUZZO, MUZZANA DEL TURGNANO, PAGNACCO, PALAZZOLO DELLO STELLA, PALMANOVA, PAVIA DI UDINE, POCENIA, PORPETTO, PRADAMANO, PRECENICCO, RAGOGNA, REANA DEL ROJALE, RIVIGNANO TEOR, RONCHIS, RUDA, SAN GIORGIO DI NOGARO, SAN GIOVANNI AL NATISONE, SANTA MARIA LA LONGA, TALMASSONS, TARCENTO, TAVAGNACCO, TERZO D'AQUILEIA, TORVISCOSA, TREPPO GRANDE, TRICESIMO, TRIVIGNANO UDINESE, UDINE, VARMO, VILLA VICENTINA, VISCO

Provincia di Pordenone: ARBA, AVIANO, BARCIS, BRUGNERA, CASARSA DELLA DELIZIA, CORDENONS, CORDOVADO, FIUME VENETO, FONTANAFREDDA, MANIAGO, MONTEREALE VALCELLINA, MORSANO AL TAGLIAMENTO, PINZANO AL TAGLIAMENTO, PORCIA, PORDENONE, PRATA DI PORDENONE, ROVEREDO IN PIANO, SACILE, SAN QUIRINO, SAN VITO AL TAGLIAMENTO, SEQUALS, SESTO AL REGHENA, VAJONT, VIVARO, ZOPPOLA

Zona D - livello di infestazione molto basso

Provincia di Udine: ARTEGNA, ATTIMIS, BORDANO, CAMPOLONGO TAPOGLIANO, CHIOPRIS-VISCONI, CIVIDALE DEL FRIULI, CORNO DI ROSAZZO, DRENCHIA, FAEDIS, FORGARIA NEL FRIULI, GEMONA DEL FRIULI, GRIMACCO, LIGNANO SABBIAADORO, LUSEVERA, MAGNANO IN RIVIERA, MARANO LAGUNARE, MOIMACCO, MONTENARS, NIMIS, OSOPPO, POVOLETTO, PREMARIACCO, PREPOTTO, PULFERO, REMANZACCO, SAN LEONARDO, SAN PIETRO AL NATISONE, SAN VITO AL TORRE, SAVOGNA, STREGNA, TAIPANA, TORREANO, TRASAGHIS, VENZONE

Provincia di Pordenone: ANDREIS, AZZANO DECIMO, BUDOIA, CANEVA, CASTELNOVO DEL FRIULI, CAVASSO NUOVO, CHIONS, CLAUT, CLAUZETTO, FANNA, FRISANCO, MEDUNO, PASIANO DI PORDENONE, POLCENIGO, PRAVISDOMINI, TRAVESIO, VITO D'ASIO

Provincia di Gorizia: CAPRIVA DEL FRIULI, CORMONS, DOBERDO' DEL LAGO, DOLEGNA DEL COLLIO, FARRA D'ISONZO, FOGLIANO REDIPUGLIA, GORIZIA, GRADISCA D'ISONZO, GRADO, MARIANO DEL FRIULI, MEDEA, MONFALCONE, MORARO, MOSSA, ROMANS D'ISONZO, RONCHI DEI LEGIONARI, SAGRADO, SAN CANZIAN D'ISONZO, SAN FLORIANO DEL COLLIO, SAN LORENZO ISONTINO, SAN PIER D'ISONZO, SAVOGNA D'ISONZO, STARANZANO, TURRIACO, VILLESSE

ZONA E – non classificato

Provincia di Udine: AMARO, AMPEZZO, ARTA TERME, CAVAZZO CARNICO, CERCIVENTO, CHIUSAFORTE, COMEGLIANS, DOGNA, ENEMONZO, FORNI AVOLTRI, FORNI DI SOPRA, FORNI DI SOTTO, LAUCO, LIGOSULLO, MALBORGHETTO VALBRUNA, MOGGIO UDINESE, OVARO, PALUZZA, PAULARO, PONTEBBA, PRATO CARNICO, PREONE, RAVASCLETTO, RAVEO, RESIA, RESIUTTA, RIGOLATO, SAURIS, SOCCHIEVE, SUTRIO, TARVISIO, TOLMEZZO, TREPPO CARNICO, VERZEGNIS, VILLA SANTINA, ZUGLIO

Provincia di Pordenone: CIMOLAIS, ERTO E CASSO, TRAMONTI DI SOPRA, TRAMONTI DI SOTTO

Provincia di Trieste: DUINO-AURISINA, MONRUPINO, MUGGIA, SAN DORLIGO DELLA VALLE - DOLINA, SGONICO, TRIESTE

VISTO: IL PRESIDENTE